

BIBLIOTECA

I partenariati per l'innovazione

Introduzione

Ciao, sei giusto in tempo! Stiamo per parlare di uno degli aspetti specifici dell'innovazione nel procurement pubblico: il modo con cui le PA possono acquisire servizi e prodotti altamente innovativi.

L'esigenza di soluzioni fortemente innovative

Le procedure di appalto classiche, infatti, non rispondono completamente all'esigenza di ricercare, sviluppare e acquisire soluzioni fortemente innovative che non siano già disponibili sul mercato.

Per venire incontro a questa necessità nella direttiva europea appalti (2014/24/UE) è stato introdotto un nuovo istituto, recepito in Italia all'art. 65 del D.Lgs. n. 50/2016.

I partenariati per l'innovazione

Si tratta dei Partenariati per l'innovazione ai quali le Amministrazioni possono ricorrere nell'ipotesi in cui l'adozione di soluzioni già disponibili sul mercato non soddisfi l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori risultanti.

E' necessario che l'impossibilità di soddisfare l'esigenza sia basata su una motivata determinazione e che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

I requisiti minimi di partecipazione

In questa particolare procedura, le Amministrazioni fissano dei requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali requisiti vengono esposti in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

La domanda di partecipazione

Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

Caratteristiche del Partenariato per l'innovazione

L'Amministrazione aggiudicatrice e l'Ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il Partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il

termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle Amministrazioni aggiudicatrici o dagli Enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.

La peculiarità del Partenariato: la struttura in fasi successive

La peculiarità del Partenariato per l'innovazione risiede nel fatto che è strutturato in fasi successive, secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione. Tale processo può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi oppure la realizzazione dei lavori. Il Partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'Amministrazione aggiudicatrice o l'Ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il Partenariato per l'innovazione o, nel caso di un Partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti.

Al di là di questa particolarità, il Partenariato per l'innovazione procede in analogia con le procedure competitive.

Conclusioni

Siamo arrivati alla fine di questo video in cui abbiamo approfondito l'importanza dei Partenariati per l'innovazione.

Grazie a questi istituti, le Amministrazioni hanno la possibilità di presentare un problema che non ha soluzione nelle alternative già presenti sul mercato. Dopo aver fissato i requisiti minimi relativi, si apre una fase di consultazione rivolta a tutti gli operatori interessati. Si avvia così un processo negoziale strutturato in fasi successive dedicato allo sviluppo e al successivo acquisto di prodotti e servizi altamente innovativi.